



IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;

VISTO l’art. 3, comma 12, del decreto-legge del 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge dell’8 agosto 1996, n. 425, recante “*Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, ed in particolare l’articolo 8, che disciplina l’ordinamento della Agenzie;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017, n. 57 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “*Disposizioni per l’introduzione per una misura nazionale di contrasto alla povertà*”, ed in particolare l’art. 22 che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l’articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 3, che, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 4, lettera c), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo, all’istituzione, anche ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale per l’occupazione partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “*Disposizioni per il riordino*



IL SEGRETARIO GENERALE

della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed in particolare l'art. 4, comma 1, che, in attuazione del richiamato articolo 1, comma 4, lettera c), della legge n. 183 del 2014, istituisce l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro – ANPAL;

VISTO il decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";

VISTO, in particolare, l'art. 15 del citato decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, il quale, tra l'altro, prevede che allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma (comma 2) e che nell'ambito delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità del Ministero di partecipare agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego (comma 3);

VISTO l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siglato nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua forme di collaborazione tra Stato e Regioni per reperire le risorse destinate a finanziare gli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego (costi di personale a tempo indeterminato) per i 2/3 a carico del Governo e 1/3 a carico delle Regioni;

VISTO il successivo rinnovo dell'Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siglato nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro per il 2017 del 22 dicembre 2016, che sancisce l'impegno a reperire, per l'annualità 2017, risorse per i costi del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego, nella misura dei 2/3 a carico del Governo e 1/3 a carico delle Regioni, confermando la ripartizione già in atto nell'anno 2016, basata sul numero effettivo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'annualità 2015 impiegati in compiti attinenti l'erogazione di servizi per l'impiego;

VISTO il successivo addendum approvato in data 21 dicembre 2017 nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed in particolare il punto 21 dell'ordine del giorno che individua l'accordo di ripartire le residue risorse pari a € 45.000.000,00 dell'esercizio finanziario 2017 sulla base del numero effettivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'annualità 2015, impiegati in compiti attinenti l'erogazione dei servizi per l'impiego, in linea con i riparti già effettuati per le annualità 2015, 2016



IL SEGRETARIO GENERALE

e 2017;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “*Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante “*Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019*”;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2016 (G.U. Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2016 - Supplemento Ordinario n. 62) concernente la “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019*” ed, in particolare, la Tabella 4;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” ed, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302, supplemento ordinario n. 62;

CONSIDERATO che, nella tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia per l’esercizio finanziario 2017 che per il 2018, le risorse stanziate quale contributo alle spese di funzionamento dei centri per l’impiego sono appostate sul capitolo 1232 “*Contributo alle spese di funzionamento dei centri per l’impiego*” - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 – Azione – “*Promozione e realizzazione di interventi a favore dell’inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall’ANPAL*” di competenza del Centro di Responsabilità amministrativa 2 - Segretariato Generale;

VISTO il decreto del Segretario Generale del 04/07/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 03/08/2017 con numero 1-1783, che ripartisce fra le Regioni a statuto ordinario una prima quota di risorse pari a € 170.000.000,00 - stanziate per gli interventi a favore dei Centri per l’impiego delle Regioni a statuto ordinario per l’anno 2017, ed impegnate a valere sul capitolo 1232 p.g. 1 “*Contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l’impiego*”, a favore delle Regioni a Statuto ordinario, per l’anno 2017, con decreto del Segretario Generale n. 2163 del 28 settembre 2017, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio al conto impegni n. 399 del 2 ottobre 2017;

VISTO il decreto di impegno n. 3622 in data 19 dicembre 2017 a favore delle Regioni a statuto ordinario, della somma di Euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), effettuato dal competente CDR Segretariato Generale sul capitolo 1232 “*Contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l’impiego*”, - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 – Azione – “*Promozione e realizzazione di interventi a favore dell’inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori*” (svolta dall’ANPAL) per l’esercizio



IL SEGRETARIO GENERALE

finanziario 2017, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio al conto impegni n. 530 del 22/12/2017;

CONSIDERATO che, nelle more della predisposizione del presente decreto, è stato proposto dalla provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Puglia avverso questo Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia per l'annullamento, previa sospensione, del decreto ministeriale di riparto 2017, sulla base di un'asserita divergenza tra il numero dei dipendenti riconosciuto e quello dei dipendenti effettivamente in servizio presso la sopracitata provincia;

VISTE le note rispettivamente prot. n. 14753 del 20/11/2017 dell'ANPAL e prot. n. 31/0011283 del 29 novembre 2017 di questo Segretariato Generale, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari con le quali sono stati inviati appositi rapporti circostanziati in merito al ricorso proposto dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani;

VISTA la nota di questo Segretariato Generale prot. n. 31/3391 del 27/3/2018 indirizzata alla regione Puglia e per conoscenza a tutte le regioni a statuto ordinario, con la quale è stato richiesto alla regione Puglia di fornire ogni utile elemento al fine di consentire a questo Ministero di assumere le decisioni del caso, in considerazione del fatto che i decreti di riparto sono predisposti sulla base degli unici dati disponibili e già utilizzati per la redazione del decreto impugnato, vale a dire quelli relativi all'Accordo quadro tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015 siglato nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome il cui rinnovo è stato siglato, confermando la ripartizione già in atto nel 2016, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome per il 2017 del 22/12/2016 ed il cui addendum è stato successivamente approvato sempre in sede di Conferenza in data 21 dicembre 2017;

VISTA l'ordinanza cautelare n. 00035/2018 REG. PROV.CAU. n. 01137/2017 con la quale il TAR Puglia accoglie l'istanza cautelare nel senso di ordinare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di adottare, sentita la Regione Puglia, gli atti ritenuti più opportuni all'esito della segnalazione della provincia BAT;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra questo Segretariato Generale e la regione Puglia con la quale la sopracitata Regione ha richiesto il trasferimento diretto del complessivo importo spettante alla regione stessa per le annualità 2017 e 2018, precisando che *“la ripartizione delle risorse per le annualità 2017 e 2018 in favore delle Amministrazioni provinciali interessate sarà effettuata sulla base del numero di dipendenti risultanti effettivamente in servizio alla data dell'01.01.2017 ed in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 793 della legge n. 205/2017”*, al fine di poter corrispondere le somme spettanti alle singole amministrazioni provinciali pugliesi, conformemente alla citata ordinanza TAR n. .00035/2018;

VISTA la nota di questo Segretariato Generale prot. n. 31/0004713 dell'8 maggio 2018, con la quale si comunica a tutte le regioni a statuto ordinario che, all'esito di quanto concordato con la regione Puglia in conformità con quanto deciso dal TAR, questo Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà a tutti gli atti amministrativi e contabili conseguenti;



IL SEGRETARIO GENERALE

RITENUTO pertanto necessario procedere alla ripartizione della somma complessiva dei restanti € 45.000.000,00 dell'esercizio finanziario 2017, da ripartire secondo i criteri sopra evidenziati e previsti dai citati Accordi quadro;

DECRETA

Articolo 1 *Ripartizione risorse residue 2017*

1. Per quanto sopra esposto, con riferimento alle risorse residue dell'anno 2017 pari a € 45.000.000,00, nell'ambito delle convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni a statuto ordinario in cui le parti possono prevedere la possibilità del Ministero stesso di partecipare agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, le stesse sono ripartite secondo quanto riportato in **tabella 1- Ripartizione risorse residue anno 2017**.
2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra le Regioni a statuto ordinario in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'annualità 2015 direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

Tabella 1: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE RESIDUE ANNO 2017 € 45.000.000,00

REGIONE	Dipendenti a tempo indeterminato	RIPARTIZIONE
ABRUZZO	189	1.517.395,00
BASILICATA	144	1.156.111,00
CALABRIA	395	3.171.276,00
CAMPANIA	699	5.611.954,00
EMILIA ROMAGNA	456	3.661.017,00
LAZIO	603	4.841.213,00
LIGURIA	205	1.645.852,00
LOMBARDIA	610	4.897.413,00
MARCHE	334	2.681.534,00
MOLISE	42	337.199,00
PIEMONTE	462	3.709.188,00
PUGLIA	461	3.701.160,00



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL SEGRETARIO GENERALE

TOSCANA	426	3.420.161,00
UMBRIA	133	1.067.797,00
VENETO	446	3.580.731,00
TOTALE	5.605	45.000.000,00

Articolo 2

Capitolo 1232 “Contributo alle spese di funzionamento dei centri per l'impegno”

Le somme di cui all'articolo 1 del presente decreto sono a carico del capitolo 1232 “Contributo alle spese di funzionamento dei centri per l'impegno” - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 – Azione – “Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'ANPAL” di competenza del Centro di Responsabilità Amministrativa n. 2 - Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali impegnate nell'esercizio finanziario 2017.

Articolo 3

Trasferimento delle risorse

Il Centro di Responsabilità Amministrativa n. 2 - Segretariato Generale, provvede, al trasferimento delle somme di cui alla *Tabella 1- Ripartizione risorse residue anno 2017*, conformemente a quanto sancito nell'addendum approvato in data 21 dicembre 2017 nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed in particolare al punto 21 dell'ordine del giorno, subordinatamente al conferimento, da parte delle Regioni stesse, dei dati relativi alle dichiarazioni di immediata disponibilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e alle schede anagrafico-professionale dei lavoratori, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

L'ANPAL dovrà fornire al Ministero riscontro in merito all'avvenuto conferimento dei dati da parte delle Regioni sul predetto sistema.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza.

Roma, 8 maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Onelli

Siglato
Il Dirigente
Dott.ssa Claudia Trovato